STATUTO

COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PISA PI VIA A. BELLATALLA

Codice fiscale: 01024770503

Numero Rea: PI - 94499

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2007 - Statuto completo da pag 2 a 25

STATUTO

Art. 1- Costituzione e denominazione

E' costituita la società per azioni con la denominazione "Compagnia Pisana Trasporti S.p.a.".

La denominazione sociale può essere usata nella forma abbreviata "CPT S.p.a.".

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pisa all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti di vendita che non siano sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto

La società svolge l'attività di organizzazione ed esercizio di servizi di trasporto, locale, regionale, nazionale ed internazionale, di persone e di merci.

L'attività è svolta mediante sistemi di mobilità terrestri, sia su gomma che su ferro, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei.

La società provvede alla progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti, delle infrastrutture e dei beni mobili ed immobili per l'esercizio dei sistemi di mobilità.

La società può svolgere tutte le attività dipendenti, strumentali, affini e connesse a quanto sopra indicato, ivi compreso in particolare:

-la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture di trasporto, di parcheggi, di officine, di carrozzerie per la riparazione e la revisione dei veicoli, di magazzini di pezzi di ricambio per qualsiasi tipo di veicolo e di carburanti, lubrificanti e pneumatici;

-la costituzione e la gestione di agenzie di viaggio e di turismo;

-l'attività di cambia valute;

-l'impianto, la gestione e l'esercizio di magazzini e/o depositi generali per lo stoccaggio ed il magazzinaggio di merci varie e/o di beni mobili in genere;

-la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa a imprese, società o enti che operano in settori simili o collegati;

-l'assistenza tecnica ed amministrativa, compresa la gestione del personale, a società controllate o collegate, oppure da queste ultime controllate o ad esse collegate;

-gli studi, le iniziative e le ricerche anche in collaborazione con altri soggetti, imprese, società, enti o istituti di ricerca al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nel settore del trasporto. La società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività e/o servizio, an-

che di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso. La società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società,

comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La società può entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società non può in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, consorzi, enti e joint venture in genere aventi oggetto analogo, affine creditizia e finanziaria.

La società può ricevere da soci versamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e

del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di € 24.000.000,00 (ventiquattromilioni virgola zero zero) ed è diviso in 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) azioni.

I Comuni soci mantengono una partecipazione nel capitale mai inferiore al 50,1% dello stesso.

In caso di aumento del capitale sociale i Comuni soci esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 50,1 %.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 7 - Obbligazioni

La società previa delibera del consiglio di amministrazione può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art.16 del presente statuto.

Art. 7-bis - Strumenti finanziari

La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni a fronte di specifici apporti, anche di opera o servizi, non destinati alla copertura del capitale sociale.

L'emissione è deliberata dall'organo amministrativo.

Gli strumenti finanziari possono condizionare i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

La delibera di emissione stabilisce, in riferimento a ciascun apportante, quali strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto.

Gli strumenti finanziari emessi a fronte di opera o servizi sono trasferibili.

L'acquirente subentra in tutte le obbligazioni dell'alienante.

Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

Ai proprietari degli strumenti finanziari spettano tutti i diritti spettanti agli azionisti ad esclusione del diritto di voto in assemblea. Il proprietario degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Qualora entro novanta giorni dalla costituzione in mora il proprietario degli strumenti finanziari risulti ancora inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, l'organo amministrativo ne dichiara la decadenza.

Ai proprietari degli strumenti finanziari è riservata la no-

mina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione al quale si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipa. La nomina del componente indipendente è decisa dall'assemblea dei proprietari degli strumenti finanziari la quale è costituita e delibera a maggioranza assoluta dei componenti, ai quali spetta un voto per ciascuno strumento finanziario detenuto.

La nomina, la revoca o la sostituzione del rappresentante dei proprietari degli strumenti finanziari è posta automaticamente all'ordine del giorno dell'assemblea nella quale è all'ordine del giorno la nomina, la revoca o la sostituzione della maggioranza dell'organo amministrativo del quale fa parte.

Per quanto non previsto nel presente statuto, agli strumenti finanziari si applicano le norme sulle azioni.

Gli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della società o di società controllate, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, non sono trasferibili senza il consenso dell'organo amministrativo.

Art. 8 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c..

La deliberazione è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata dei sei settimi dei suoi componenti.

Art. 9 - Finanziamenti

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art. 10 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza del precedente art. 6 e di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le azioni con effetto verso la società.

Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, ferme le disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a soggetti diversi dai soci.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, i

particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, ed inoltre la richiesta di gradimento dell'eventuale cessionario.

Ove il corrispettivo dell'alienazione abbia carattere infungibile, come, esemplificativamente, in caso di permuta o conferimento, oppure laddove l'alienazione avvenga a titolo gratuito, ai fini dell'esercizio della prelazione il corrispettivo pecuniario è determinato con arbitrium boni viri da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa, su istanza del Presidente del consiglio di amministrazione.

L'arbitratore deve comunicare la propria determinazione al denunziante e al Presidente del consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro venti giorni dall'accettazione dell'incarico. Le spese dell'arbitraggio sono, in ogni caso, a carico della parte denunziante.

Il consiglio di amministrazione, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata, comunica l'offerta agli altri soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione comunicano al consiglio di amministrazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo,

la dichiarazione di esercizio della prelazione.

Il consiglio di amministrazione può respingere la richiesta di esercizio del diritto di prelazione qualora non sia rispettato il disposto dell'art. 6.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da considerazione dei limiti di partecipazione di cui all'art. 6, o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto il contratto è concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della replica del consiglio di amministrazione con la quale si indica il socio o i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e questo non è stato respinto dall'organo amministrativo stesso.

Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità delle azioni offerte.

Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parti di esse, il consiglio di amministrazione comunica al socio cedente il gradimento del cessionario qualora sia rispettato il disposto dell'art. 6.

II socio offerente è libero di trasferire, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del consiglio di amministrazione, tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione dell'offerta. entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del consiglio di amministrazione, tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione dell'offerta.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Art. 11 - Recesso

Per i casi e le modalità di recesso del socio si rinvia a quanto previsto dagli artt. dall'art. 2437 ss. c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 6.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea

L'assemblea, ordinaria o straordinario, è competente nelle materie ad essa riservate dalla legge.

In particolare l'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina e revoca il presidente del consiglio di amministrazione e gli amministratori, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, nonché, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c) determina il compenso per gli amministratori e i sindaci;

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro della società o delle società da questa controllate;

d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio

sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

c) le materie all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante messaggio via telefax almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria è convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante messaggio via telefax almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, oppure nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla .chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adu-

nanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea in seconda o ulteriore convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno di precedente convocazione.

Art. 15 - Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda o ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per la nomina delle cariche sociali, i soci privati presentano la loro lista unica di candidati; i soci pubblici possono presentare una lista unica di candidati pari al numero degli eligendi, oppure possono presentare più liste di candidati pari al numero degli eligendi disponendo gli stessi in ordine progressivo per l'eventuale nomina.

A ciascuna lista è attribuito un numero di voti pari al numero delle azioni possedute dai soci che la votano.

Il numero dei voti conseguito da ciascuna lista è diviso ri-

spettivamente per il numero degli eligendi (uno, due, tre, quattro ecc.), e risultano attribuiti alla lista tanti seggi quanti sono i quozienti più alti.

Fra i soggetti eletti su indicazione dei soci pubblici nel consiglio di amministrazione, l'assemblea nomina il Presidente del consiglio di amministrazione.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società o di società controllate.

Art. 16 - Assemblea straordinaria: determinazione del quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia in prima e seconda convocazione è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più del settanta per cento del capitale sociale per le delibere inerenti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale;

b) la trasformazione;

c) lo scioglimento anticipato;

d) la proroga della durata;

e) la revoca dello stato di liquidazione;

f) il trasferimento della sede sociale all'estero;

g) l'emissione di azioni privilegiate;

h) l'aumento del capitale sociale;

i) l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 17 - Norme per il computo del quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.

Art. 18 - Legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare

Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Sono iscritti nel libro dei soci coloro i quali dimostrino, previa esibizione di contratto redatto nella forma dell'atto

pubblico, di possedere azioni della società.

Art. 19 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

La delega è conferita per iscritto ed è acquisita e conservata dalla società.

La delega può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

Art. 20 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina il segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci, salvo i casi in cui sia richiesta la presenza di un notaio.

Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta e

proclama i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea propone le procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea è redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Art.- 21 - Svolgimento dei lavori assembleari

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare e modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea si può riunire in più luoghi, contigui o distanti, in audiovideoconferenza collegata purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui è dato atto nel relativo verbale:

sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al segretario di percepire gli eventi assem-

bleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti;

siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il segretario.

Art. 22 - Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto è espresso per appello nominale. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, compreso il Presidente; da 3 a 5, compreso il presidente, sono nominati su indicazione dei soci pubblici e 2 su indicazione dei soci privati.

Il numero degli amministratori è determinato dall'assemblea.

Gli amministratori, anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione

può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

La gestione della società spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze: la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter c.c.;

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt.2505, 2505 bis, 2506 ter cod. civ.;

b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

f) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti dell'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Possono essere nominati procuratori, determinandone i poteri.

Art. 24 - Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione mediante lettera da spedire con raccomandata con avviso di ricevimento, via telefax, per posta elettronica, o consegnata a mano.

Gli amministratori, al momento della loro nomina, comunicano alla società l'indirizzo cui inviare le comunicazioni per posta, a mano, via telefax o per posta elettronica.

In caso di urgenza la convocazione è effettuata almeno un giorno prima della riunione mediante lettera da spedire via telefax, per posta elettronica o consegnata a mano.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi

del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal consigliere a ciò specificatamente delegato o, in subordine, dal consigliere più anziano di età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 25 - rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o al consigliere munito di delega del consiglio.

Art. 26 - Remunerazione degli amministratori

Ai membri dei consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina cui può aggiungersi un'indennità di risultato il tutto nei limiti previsti dalla legge.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di consigliere delegato, sempre nei limiti previsti dalla legge è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 27 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, ed esercita il controllo

contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutto il periodo dell'incarico il compenso.

E' ineleggibile e se eletto decade immediatamente, il sindaco della società controllata o della società conntrollante.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.

Art. 28 - Revisore contabile

Il controllo contabile della società quando questa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato è esercitato dal revisore contabile o da una società di revisione.

Art. 29 - Esercizio sociale e utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, dedotta la ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale come per legge, sono distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea deliberi altri prelievi o destinazione degli stessi.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Art. 31 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è risolta da un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno in qualità di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Gli arbitri provvedono, di comune accordo, alla designazione del presidente del Tribunale di Pisa.

La sede del collegio arbitrale è presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Gli arbitri adottano le loro decisioni secondo il diritto in via rituale osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

Il collegio arbitrale deve decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincolano irrevocabilmente le parti.

Il collegio arbitrale determina come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17.1.2003 n.

Art. 32 - Norma generale

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le

disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato Quinto Riccardo Bertini - Angelo Caccetta, Notaio

(segue impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Pisa in data 09.10.2007